



# COMUNE DI CALTAVUTURO

Città Metropolitana di Palermo

\*\*\*\*\*

Ordinanza Sindacale	N°	63	Del	26/04/2021
<b>OGGETTO</b>	Ordinanza nominativa, per la pulizia di terreni e aree ricadenti all'interno e nelle immediate periferie del centro abitato, per la prevenzione di incendi, a carico di <b>MUSCARELLA CALOGERA</b> nella qualità di erede di <b>MUSCARELLA GIUSEPPE</b>			

## IL SINDACO

**PREMESSO** che:

- ai sensi dell'articolo 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 il Sindaco è autorità comunale di Protezione civile;
- il D.lgs. 31 marzo 1998 n.112 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, le funzioni relative all'attuazione, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali;

**RICHIAMATA** la propria ordinanza **n. 16 del 23/04/2021**, ad oggetto interventi di diserbamento e pulizia dei terreni per la prevenzione di incendi, la tutela della pubblica sicurezza e dell'igiene dell'ambiente, per il periodo **dal 15-06-2021 al 15-10-2021**;

**CONSIDERATO** che all'interno del centro abitato e nelle immediate periferie, esistono aree incolte, nelle quali sono presenti erbe, rovi, sterpi e altro materiale secco, che possono costituire pericolo di incendi;

**RITENUTO** necessario, opportuno e urgente, a tutela della pubblica incolumità e per motivi di sicurezza, di igiene e ambientale, programmare e prevedere tutti gli interventi idonei a prevenire il sorgere e il diffondersi degli incendi anche all'interno del centro abitato e nelle immediate periferie, al fine di evitare che si propaghino anche alle abitazioni circostanti;

**RITENUTO** che i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualsiasi categoria d'uso, siti all'interno del centro abitato e nell'immediata periferia, **entro il 15 GIUGNO 2021**, devono realizzare lungo tutto il perimetro di confine adeguate fasce parafuoco, aventi larghezza minima **pari a metri 5**, prive di qualsiasi materiale infiammabile, e che detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio incendio (**dal 15 giugno al 15 ottobre 2021**);

**ATTESO** che, a seguito di propria disposizione di servizio, il Comando di Polizia Municipale ha individuato, attraverso i dati catastali, i proprietari dei terreni ricadenti all'interno del centro abitato e nelle immediate periferie;

**VISTI:**

- Il T.U. della legge di P.S. del 18-06-1931 n. 773;
- il D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., in materia di ordinanze sindacali contingibili e urgenti, per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica.
- la legge n. 353 del 21-11-2000, "legge quadro in materia di prevenzione incendi"
- l'art. 255 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- gli articoli 649, 650 e 652 del codice penale;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 s.m.i.;
- la legge n. 241 del 07-08-1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**RITENUTO** per i motivi esposti in premessa, che ricorrano i presupposti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 241/90, n.241, che consentono all'Amministrazione procedente di omettere la comunicazione di avvio del procedimento;

**VISTA** la situazione di fatto e diritto riassunta in premessa;

## ORDINA

Per le motivazioni sopra esposte,

Al Sig.	<b>MUSCARELLA CALOGERA nella qualità di eredi MUSCARELLA GIUSEPPE</b>			nato a	Caltavuturo
in data	10-03-1957	residente a	Caltavuturo		
in via	Rossini n°24 p1°				
proprietario del terreno in agro di Caltavuturo		foglio	19	Part.lla	1359

**DI PROVVEDERE**, a proprie cure e spese, **ENTRO IL 15 GIUGNO 2021**, alla realizzazione lungo tutto il perimetro di confine, di adeguate fasce parafuoco, aventi larghezza minima **pari a metri 5**, prive di qualsiasi materiale infiammabile, sottolineando che detta condizione dovrà essere garantita per tutto il periodo in cui vige l'elevato rischio incendio (**dal 15 giugno al 15 ottobre 2021**).

## DISPONE

1. Che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine, sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.
2. Che l'inottemperanza agli obblighi e divieti disciplinati dalla presente Ordinanza comporterà:
  - l'applicazione di una **sanzione amministrativa** pecuniaria di **EURO 200,00**, determinata ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/81, in relazione all'art. 7 bis del T.U. 267/2000, fatta salva l'azione penale, ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
  - la facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto disposto con la presente Ordinanza, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno, alla realizzazione della fascia parafuoco, ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica, con conseguente addebito delle spese sostenute per l'intervento d'ufficio.
  - l'Ufficio Tecnico Comunale, eseguirà d'ufficio tutti gli atti per gli interventi necessari alla creazione delle fasce parafuoco, in danno al proprietario del fondo, sopra generalizzato, nonché a dare corso alla pratica per il recupero delle spese anticipate da questo Ente.
3. Che la presente ordinanza, per quanto di rispettiva competenza:
  - sia notificata al proprietario del terreno;
  - sia trasmessa al Comando della Polizia Municipale, alla locale Stazione dei Carabinieri, al Distaccamento del Corpo Forestale di Polizzi Generosa, all'Ufficio Tecnico Comunale;
4. Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune;

## INFORMA

- Per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente Ordinanza, verranno applicati i principi stabiliti dalla Legge 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni e che l'autorità competente è il Sindaco al quale, nei tempi e nei modi di legge, potranno essere inoltrati scritti difensivi.
- Avverso la presente Ordinanza, è ammesso ricorso al T.A.R. Sicilia entro 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente atto, ovvero Al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente

Caltavuturo, 26/04/2021

IL SINDACO  
**Salvatore DI CARLO**

